

stituzione tranne l'ultima parte, ove secondo la vecchia Costituzione la successione poteva avvenire, ma con l'assenso del Parlamento.

L'articolo 8 enumera i Membri della Casa Reale; esso è tratto integralmente dall'articolo 57 del passato Statuto tranne nell'ultima parte, ove non si parla più nè di Statuto, nè di Assemblea nazionale, ma invece si ha una novità consistente nel fatto che il Principe Paolo viene esplicitamente nominato in questo articolo come membro della Casa Reale.

L'articolo 9 dichiara, riportando quanto dice la passata Costituzione all'articolo 59, che il Re dimora stabilmente nel territorio; se sorge il bisogno che il Re esca dal territorio per breve tempo, lo rappresenta per diritto il Principe ereditario.

Se il Principe Ereditario non è maggiorenne o se non è capace, rappresenterà il Re il Consiglio dei Ministri. La rappresentanza agirà secondo l'indirizzo che il Re le impartisce. Questo vale anche in caso di malattia del Re, che non crei una durevole incapacità. L'articolo 9 però non parla di durata massima di sei mesi per l'attività del Consiglio dei Ministri, come l'articolo 59 della Costituzione di S. Vito.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono, riportando gli articoli 60, 61 e 62 leggermente modificati dalla Costituzione di S. Vito, la Reggenza e le sue modalità.

L'articolo 12 parla dell'educazione del Principe e dei beni della Casa Reale, come l'articolo 63.